



Il Prefetto della Provincia di Treviso

Fasc. 682/2023 Area III

VISTA l'istanza pervenuta in data 23/02/2023 con la quale Mauro Vegni, in qualità di Direttore Ciclismo della "RCS Sport S.p.A." con sede in Milano, Via Rizzoli n. 8 ha richiesto la sospensione del traffico veicolare in occasione dello svolgimento della competizione ciclistica denominata **"106° Giro d'Italia - Corsa ciclistica internazionale per professionisti - 18^a tappa Oderzo - Val di Zoldo"**, che si svolgerà secondo le modalità fissate nel programma allegato, il quale costituisce parte integrante del presente provvedimento e che interesserà la Provincia di Treviso nel giorno **25 maggio 2023**;

CONSTATATO che la 18^a tappa partirà dalla Provincia di Treviso, in particolare da Oderzo, alle ore **12.20**, attraverserà i Comuni di Codognè, Godega di Sant'Urbano, Orsago, Cordignano, Colle Umberto, Cappella Maggiore, Fregona e Sarmede con ingresso previsto nel Comune di Alpago, territorio della Provincia di Belluno, alle ore **13.49 - 13.55 - 14.02**;

VISTE le conclusioni della riunione del giorno 02/05/2023, tenutasi presso questa Prefettura, alle quali hanno partecipato i rappresentanti delle Forze di Polizia, dei Comuni interessati al passaggio della corsa, dei Comuni della viabilità alternativa e degli altri organismi coinvolti nel dispositivo di vigilanza e controllo;

VISTO il provvedimento prot. n. 0191081/23 del 03/05/2023, con il quale, la Regione Abruzzo - Direzione Regionale Generale - DRG, ha autorizzato lo svolgimento della manifestazione internazionale 106° Giro d'Italia 2023;

VISTO il provvedimento della Provincia di Treviso prot. n. 23141 del 28/04/2023, con il quale la Provincia di Treviso, competente al rilascio del nulla osta per l'intero territorio della Regione Veneto, ha trasmesso il relativo nulla osta alla chiusura dei tratti di strada interessati dalla gara, comunicato in data 20/04/2023 alla Regione Abruzzo, quale Ente autorizzatore della suddetta competizione;

VISTO, altresì, il provvedimento n. 323894 del 02/05/2023, con il quale la Società Anas S.p.A. ha rilasciato il nulla osta all'effettuazione della citata competizione ciclistica ed alla chiusura dei tratti di strada statale interessati;

VISTA la nota n. 230003941 del 20/03/2023 con la quale la Sezione Polizia Stradale di Treviso ha rappresentato, con il sopralluogo eseguito, lo stato dei luoghi relativi alla 18^a tappa;

VISTO l'art. 9 comma 7 bis del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge della Regione Veneto 13 aprile 2001 n. 11, così come modificata dalla successiva Legge Regionale 1 agosto 2003 n. 16, ai sensi della quale l'autorizzazione di cui al citato art. 9 del C.d.S. per lo svolgimento delle gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale nonché di quelle con veicoli a motore è rilasciata dal Comune nel cui territorio ha luogo la



Il Prefetto della Provincia di Treviso

Fasc. 682/2023 Area III

partenza, qualora le gare si svolgano unicamente su strade comunali, e dalla Provincia nel cui territorio ha luogo la partenza, in tutti gli altri casi;

VISTE le direttive impartite dal Ministero dell'Interno con la Circolare prot. n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza prot. n. 300/A/6989/20/116/1/1 del 29/09/2020 con la quale si specificano le competenze in ordine all'emissione dei decreti di sospensione temporanea della circolazione;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/3572/21/116/1 del 20/04/2021 recante autorizzazioni per le competizioni ciclistiche su strada ex art. 9 del codice della strada;

VISTO il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada emanato con decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO opportuno, a tutela della sicurezza della circolazione stradale, ai sensi del comma 7 bis dell'art. 9 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni, di dover disporre la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo le strade interessate dal percorso di gara *limitatamente* a quelle ricadenti nel territorio di questa Prefettura;

ORDINA

- la *sospensione temporanea* del traffico veicolare lungo i tratti di strada interessati dalla competizione ricadenti nel territorio di competenza di questa Prefettura

per il **giorno 25 maggio 2023,**

a partire da 2 ore e 30 minuti prima del transito della carovana pubblicitaria e dei professionisti - tenendo conto della media più veloce secondo le modalità orarie indicate nell'allegato programma - e **fino a cessate esigenze**, a condizione che vengano puntualmente rispettate le prescrizioni contenute nella citata Autorizzazione della Regione Abruzzo e nei menzionati provvedimenti della Provincia di Treviso e della Società Anas.

Gli enti proprietari delle strade interessate al transito della gara ciclistica provvederanno a predisporre ed attuare idonei dispositivi di chiusura di tutti gli svincoli ed intersezioni adducanti all'itinerario della competizione sportiva.

Durante il periodo di chiusura temporanea della circolazione:

- è fatto divieto a tutti i veicoli d'immettersi nel percorso interessato al transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da vie o aree che intersecano o s'immettono sul percorso interessato alla manifestazione di arrestarsi prima di impegnare detto percorso rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione, ove presenti;



Il Prefetto della Provincia di Treviso

Fasc. 682/2023 Area III

- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare i tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle previste dall'autorizzazione n. 0191081/23 del 03.05.2023 della Regione Abruzzo e dei nulla osta allo svolgimento della gara rilasciati dagli Enti interessati;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285, ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento;
- l'organizzazione ed i Comuni interessati dal transito predisporranno un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica apposta su idonei manufatti da posizionare in corrispondenza delle intersezioni stradali interessate al transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- gli organi di polizia preposti alla vigilanza e alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati alla manifestazione;
- a cura dei Comuni interessati dal transito il traffico veicolare dovrà essere deviato su percorsi alternativi appositamente individuati.

Conformemente alle prescrizioni di cui all'autorizzazione ed ai nulla osta degli Enti interessati, citati in premessa, gli organizzatori della manifestazione dovranno curare la *massima pubblicità* delle disposizioni di cui alla presente ordinanza avvalendosi di comunicati sui mezzi di informazione, nonché di strumenti di diffusione fonica.

Treviso, data del protocollo

IL DIRIGENTE DELL'AREA III
VICEPREFETTO AGGIUNTO
(Toma)

MP